



Prot. n. 2323 del 20.12.2024

Alle Società sportive affiliate
e p.c. Ai Consiglieri Federali
Ai Comitati e Delegati Regionali

Oggetto: regolamentazione per utilizzo "Volontari" ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2024 n.71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177)

Gentili Presidenti,

come noto l'art. 29 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. ha introdotto (e disciplinato) la figura del "**Volontario**" stabilendo, al comma 1, che: *"Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti"* e separandola, dunque, in maniera netta dalla figura del lavoratore sportivo.

Successivamente il comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 ha subito delle modifiche con il decreto-legge 31 maggio 2024 n.71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177) stabilendo che: *"Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. **purchè questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.** Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. ...omissis... I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base*

ITTF • ETTU



imponibile previdenziale al relativo superamento, nonchè dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.».

Ciò premesso il Consiglio Federale con deliberazione n. 229 del 13 dicembre 2024, ha identificato le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario di cui al secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, stabilendo, come richiesto dalla normativa, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario.

Con la presente, si trasmette, dunque il link (<https://www.fitet.org/la-federazione/il-lavoro-sportivo/disciplina-volontari.html>) sul quale può essere consultato il testo della delibera approvata dal C.F., unitamente a una circolare informativa circa la disciplina dei "volontari" nel mondo dello sport e ad una serie di allegati utili ad amministrare in modo corretto l'utilizzo dei propri volontari da parte delle società sportive e la loro gestione sul Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (RASD).

Certo di aver fatto cosa gradita, si inviano i migliori auguri di buone festività!

**Il Segretario Generale
Giuseppe Marino**